ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 25-A

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(DEL VECCHIO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(FANFANI)

nella seduta del 23 luglio 1947

Approvazione dell'Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e della Convenzione per la revisione parziale delle Convenzioni adottate dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro nelle sue prime 28 Sessioni, per assicurare l'esercizio futuro di alcune funzioni di cancelleria affidate dalle predette Convenzioni al Segretario Generale della Società delle Nazioni e per apportarvi emendamenti complementari resisi necessari in seguito alla estinzione della Società delle Nazioni ed all'emendamento della costituzione dell'Organizzazione del Lavoro

Seduta del 22 ottobre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è a voi tutti noto, dopo la fine della prima guerra mondiale ebbe vita, con la Società delle Nazioni, la Organizzazione internazionale del lavoro. Uno stretto legame univa organicamente i due Istituti, talché una parte non trascurabile delle funzioni di cancelleria dell'O. I. L. erano assicurate — a mezzo di particolari convenzioni — dal Segretario generale delle Società delle Nazioni.

Lo scoppio del conflitto determinò, prima di fatto ed in seguito anche di diritto, l'estinzione della Società delle Nazioni e conseguentemente, per lo stretto legame di cui si è detto sopra, della stessa O. I. L.

A guerra finita le Nazioni che avevano insieme combattuto e vinto davano vita alla Organizzazione delle Nazioni Unite. Contemporaneamente risorgeva anche la Organizzazione internazionale del lavoro. Però, in base

all'esperienza trascorsa, tanto gli Stati aderenti quanto le Organizzazioni sindacali interessate (padronali e di lavoratori) ritenevano opportuno assicurare all'O. I. L. ogni più ampia autonomia nei confronti della O. N. U.

Questa esigenza trovò una prima affermazione nelle decisioni adottate a Parigi il 5 novembre 1945 alla ventottesima sessione della Conferenza internazionale del lavoro; gli « Atti internazionali » adottati il 9 ottobre 1946 a Montreal a conclusione dei lavori della ventinovesima sessione della Conferenza dell'O. I. L. hanno definitivamente assicurato, anche in linea di diritto, l'autonomo funzionamento dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Con l'« Atto di emendamento » della costituzione della O. I. L. che ci viene proposto, ogni precedente richiamo alla Società delle Nazioni viene soppresso; mentre i pochi riferimenti che, nella costituzione emendata concernono i rapporti fra l'O. I. L. e l'Organizzazione delle Nazioni Unite non menomano in nessuna guisa il principio dell'autonomia del primo Istituto rispetto al secondo.

Gran parte delle modificazioni portate alla Costituzione con l'« Atto » di cui al disegno di legge che vi viene presentato, hanno un carattere unicamente formale; per altro quattro modificazioni (articolo 19, 37, 39, 40) meritano una breve illustrazione.

In base alla Costituzione, le decisioni delle conferenze dell'O. I. L. possono assumere il carattere e la portata della « Convenzione » o della « Raccomandazione ». Nel primo caso la decisione ha carattere impegnativo per tutti gli Stati che la ratificano; nel secondo caso si tratta in fondo di decisioni che la maggiorafnza prende nell'intento di premere sulla minoranza avversa o restia ad assumere i precisi impegni contenuti in una convenzione. Con le modifiche apportate all'articolo 19 della Costituzione, mentre da un lato viene meglio chiarita la distinzione che passa fra « Convenzione » e « Raccomandazione », viene d'altro lato fatto obbligo ad ogni Stato membro di esporre al direttore dell'O. I. L. attraverso la presentazione di un rapporto — anche nel caso che una convenzione non sia ratificata o una raccomandazione non sia attuata — di indicare lo stato della propria legislazione in ordine alla questione di cui si tratta e di precisare in quale misura lo Stato stesso si propone di dar seguito alla convenzione o alla raccomandazione.

L'articolo 37 riserva il diritto al Consiglio di amministrazione dell'O. I. L. di proporre la istituzione di un Tribunale per l'esame e la sollecita risoluzione delle questioni relative alla interpretazione di una convenzione, ferma restando per intanto la competenza della Corte internazionale di giustizia per la risoluzione delle controversie che eventualmente protranno sorgere nella interpretazione della Costituzione dell'O. I.L. e delle Convenzioni.

L'articolo 39 conferisce all'O. I. L. la personalità giuridica (per i legami che in passato la vincolavano alla Società delle Nazioni, sinora, ne era priva) nell'ordinamento interno degli stati membri.

Nell'articolo 40 vengono fissate le immunità e i privilegi di cui dovrà fruire l'O. I. L. sul territorio di ciascuno Stato membro, immunità e privilegi tendenti ad assicurare all'O. I. L. e ai suoi funzionari quella completa libertà di indagine e d'azione che è considerata necessaria alla funzione autonoma che l'Istituto è chiamato a svolgere in ogni Paese membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Onorevoli Colleghi! Data l'importanza sempre maggiore che va assumendo l'O. I. L. e l'elevatezza dei compiti che è chiamata ad assolvere, non può esservi dubbio alcuno sulla convenienza di approvare sollecitamente il disegno di legge che vi viene proposto dall'onorevole Ministro degli esteri, di concerto con l'onorevole Ministro del tesoro e con l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Infatti un Paese quale l'Italia, povero sotto molti aspetti, ma ricco di quella illimitata capacità di lavoro che. se bene utilizzata in Patria e all'estero, potrebbe costituire la base più seria della nostra auspicata rinascita, ha, forse più di ogni altro, un interesse diretto ad adottare tutte le misure e ad approvare tutti i provvedimenti che — al pari di quelli cui si riferisce il disegno di legge proposto — possono rendere più agile e più concreta l'attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

VILLANI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti internazionali adottati a Montreal dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nel corso della sua XXIX sessione, il 9 ottobre 1946:

a) Atto di emendamento della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;

b) Convenzione per la revisione parziale delle Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro nelle sue prime XXVIII sessioni, per assicurare l'esercizio futuro di alcune funzioni di cancelleria affidate dalle predette Convenzioni al Segretario Generale della Società delle Nazioni, e per apportarvi emendamenti complementari resisi necessari in seguito alla estinzione della Società delle Nazioni ed all'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.